

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E NUOVO OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI  
COMUNICARNE PREVENTIVAMENTE L'AVVIO  
DAL 28 MARZO 2022, ON-LINE LA NUOVA APPLICAZIONE MINISTERIALE**

In merito al nuovo obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 [\*] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e n. 2, 3, 4 e 9 del 2022), con un comunicato pubblicato sul proprio portale istituzionale il 24 marzo u.s., il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che *da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile - al link <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome> - ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.*

i

---

[\*] **Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**

*“(…) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)”<sup>i</sup>*